



Deliberazione n. 83/2023/PRSE
Comune di Casperia (RI)
Inademp. relaz.-quest. rend. 2021

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

composta dai magistrati

Roberto BENEDETTI	Presidente
Laura d'AMBROSIO	Consigliere
Francesco SUCAMELI	Consigliere
Vanessa PINTO	Consigliere
Ottavio CALEO	Primo referendario
Annalaura LEONI	Primo referendario
Matteo SANTUCCI	Referendario
Giulia RUPERTO	Referendario relatore

nella Camera di consiglio del 18 aprile 2023

ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

VISTI l'art. 100, comma 2, e l'art. 103 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, r.d. 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la l. 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti n. 14/CONTR/2000;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la l. costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la l. 5 giugno 2003, n. 131;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTO il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO il d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, conv. dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO l'art. 2400, comma 2, del codice civile che prevede la revoca per giusta causa dei sindaci nelle società per azioni;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 10/SEZAUT/2022/INPR, con cui sono state approvate le linee-guida per la redazione, da parte degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, della relazione-questionario al rendiconto 2021, in attuazione dell'art. 1, commi 166 e ss. della legge n. 266/2005;

VISTA la nota della Sezione del 16 settembre 2022, n. 4762 con cui è stato fissato al 15 dicembre 2022 il termine per l'inoltro, a mezzo Con.Te., da parte degli enti locali, delle relazioni-questionario sul rendiconto 2021;

VISTA la nota del 10 marzo 2023, n. 1753 con cui il magistrato istruttore, di seguito agli avvisi e ai solleciti inviati tramite il sistema Con.Te., ha richiesto nuovamente l'invio della relazione-questionario sopra richiamata all'organo di revisione del Comune di Casperia (RI) entro e non oltre il 20 marzo 2023;

VISTA l'ordinanza n. 19/2023 con cui il Presidente ha convocato la Sezione in camera di consiglio;

UDITO il relatore Giulia Ruperto;

RITENUTO IN FATTO

L'organo di revisione del Comune di Casperia (RI) non ha trasmesso la relazione-questionario sul rendiconto 2021 di cui all'art. 1, commi 166 e ss., l. 23 dicembre 2005, n. 266 entro il termine del 15 dicembre 2022, fissato dalla Sezione con nota del 16 settembre 2022 n. 4762.

Con nota n. 1755 del 10 marzo 2023, il Magistrato istruttore, di seguito agli avvisi e ai solleciti inviati tramite il sistema Con.Te., ha richiesto nuovamente l'invio della relazione-questionario sopra richiamata entro e non oltre il 20 marzo 2023: ad oggi nulla risulta pervenuto alla Sezione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La l. 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 e ss. ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgono verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. La magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, co. 7, l. 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di

legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli enti interessati. L'art. 3, co. 1 lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel d.lgs. n. 267/2000 (di seguito anche TUEL) l'art. 148-bis, significativamente rubricato "*Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali*", secondo cui "*Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti*". In base all'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "*di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno*", gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "*i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio*" e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, "*è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria*". Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013), i controlli di legittimità-regolarità, di cui all'art. 1, commi 166 e ss., l. n. 266/2005 e all'art. 148-bis del TUEL, hanno natura preventiva e sono finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo di natura collaborativa. Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost.

Alla Corte dei conti - quale magistratura neutrale e indipendente - è, difatti, attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.).

Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Corte dei conti non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 *bis*, co. 3 del TUEL, la funzione del controllo sui bilanci demandata a questa Corte suggerisce comunque di segnalare agli enti le criticità riscontrate al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, potenzialmente idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria degli enti.

2. Al fine di consentire l'espletamento tempestivo delle suddette funzioni di controllo da parte della Corte dei conti, vi è l'esigenza che le relazioni-questionario, redatte dagli organi di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss. l. n. 266/2005, siano inviate nel rispetto dei termini previsti.

L'omesso invio delle relazioni-questionario in parola, difatti, a prescindere dall'individuazione della causa concreta dell'inadempimento, costituisce una grave violazione di un preciso obbligo di legge, che compromette l'esercizio delle attività di controllo intestate alla magistratura contabile (cfr. Sez. regionale controllo Abruzzo, n. 126/2019/PRSE; Sez. regionale controllo Lombardia, n. 338/2019/PRSE; Sez. regionale controllo Puglia, n. 165/2021/PRSE).

Inoltre, l'inadempimento dell'organo di revisione, in linea con i principi generali desumibili dal diritto comune (cfr. art. 2400, comma 2, codice civile), potrebbe giustificare la revoca da parte del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 235, comma 2, del TUEL. Va considerato, difatti, che la Giunta e il Consiglio comunale devono vigilare sull'operato dell'organo di revisione, sicché la loro inerzia potrebbe integrare eventuali profili di responsabilità (vd. deliberazione Sez. regionale controllo per la Regione siciliana, n. 118/2017/PRSP).

3. Ciò posto, la Sezione non può che accertare l'inadempimento dell'organo di revisione del Comune di Casperia (RI) all'obbligo di trasmissione della relazione-questionario sul rendiconto 2021.

Il Collegio ravvisa l'opportunità di inviare la presente pronuncia, per le valutazioni di competenza, al Prefetto territorialmente competente.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Lazio,

ACCERTA

il mancato invio, da parte dell'organo di revisione del Comune di Casperia (RI) della relazione-questionario sul rendiconto 2021, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, l. 23 dicembre 2005, n.266;

RICHIEDE all'Ente

di adottare ogni provvedimento organizzativo necessario per la tempestiva compilazione e per l'invio alla Sezione della suddetta relazione;

DISPONE

- che l'organo di revisione del Comune di Casperia (RI) depositi, senza ritardo, la relazione concernente il rendiconto 2021, secondo le modalità previste dalla vigente normativa;
- che copia della deliberazione sia trasmessa, attraverso il sistema Con.Te, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'organo di revisione dell'ente;
- che copia della deliberazione sia trasmessa anche al Prefetto della Provincia di Rieti per le valutazioni di competenza;
- che la medesima deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 18 aprile 2023.

IL MAGISTRATO ESTENSORE

Giulia RUPERTO

IL PRESIDENTE

Roberto BENEDETTI

Depositata in Segreteria il 27 aprile 2023

Il funzionario preposto al Servizio di supporto

Aurelio CRISTALLO